

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2023

175/2023/R/IDR

ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI REVISIONE INFRA PERIODO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PROPOSTA DALL'AATO 2 MARCHE CENTRO - ANCONA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1247^a *bis* riunione del 20 aprile 2023

VISTI:

- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito: PNRR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto direttoriale 3 febbraio 2023, n. 14, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: decreto direttoriale 14/23), con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'"*Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2*" del 9 marzo 2022, successivamente rettificata con il decreto direttoriale n.181 del 24 marzo 2023 della medesima Direzione;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 586/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dall’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 2 Marche Centro - Ancona”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2014, 328/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto da AATO 2 Marche Centro - Ancona”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 448/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2018, 451/2018/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2021, 85/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona”;

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR, recante “Riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 671/2022/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona” (di seguito: deliberazione 671/2022/R/IDR);
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR”;
- i dati, gli atti e i documenti relativi alla proposta di aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023, trasmessi, per il gestore Viva Servizi S.p.A., dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR, nonché della determina 1/2022-DSID;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi dal medesimo Ente di governo dell’ambito, in data 7 marzo 2023, quale “*Istanza di revisione infra periodo delle predisposizioni tariffarie dell’AATO n. 2 Marche Centro Ancona già approvate per l’aggiornamento biennale 2022-2023*”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, all’uopo precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma*

1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)";

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa, tra l'altro, che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione del principio eurounitario del *full cost recovery*, la regolazione ha messo stabilmente a disposizione misure e strumenti al fine di consentire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni, sulla base dei costi efficienti;
- in particolare, tra i contenuti minimi essenziali che caratterizzano la convenzione tipo, adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR, sono contemplate - per quanto di interesse in questa sede - le seguenti previsioni:
 - l'ente di governo dell'ambito (EGA) *“assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito [a seguito dell'adozione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, recante la pertinente predisposizione tariffaria] consente di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”* (comma 7.3 dell'Allegato A alla deliberazione in parola);
 - *“qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio”* (comma 9.1 dell'Allegato A), proponendo, tra l'altro, le misure di riequilibrio da adottare (comma 9.2 dell'Allegato A);
 - tra le misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso, rientra la *“revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'[ARERA]”* (comma 10.1 dell'Allegato A);
 - *“l'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore (...) e trasmette all'[ARERA] la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio”* (comma 11.1 dell'Allegato A);
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha trasmesso all'Autorità la convenzione di gestione attestando l'avvenuto adeguamento (alle sopra richiamate disposizioni di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR (con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023,

MTI-3), ha introdotto prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

- a) sulla base dei dati forniti dall'operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
- b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmetta:
 - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
 - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- con la deliberazione 639/2021/R/IDR sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l'altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, RRF, e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, REACT-EU);
- inoltre, per quanto di interesse in questa sede, la richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR espressamente prevede che:
 - “al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del terzo periodo regolatorio 2020-2023, [possa] presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 5.3, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 6.1 [e nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR]” (comma 6.5);
 - “nei casi di cui al precedente comma 6.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valut[i] l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approv[i]

la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del [vigente] periodo regolatorio, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06" (comma 6.6).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità 2022 e 2023, in data 7 novembre 2022, l'AATO 2 Marche Centro - Ancona ha trasmesso, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Viva Servizi S.p.A., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con deliberazione 671/2022/R/IDR, l'Autorità ha proceduto all'approvazione dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito, in particolare:
 - approvando, i seguenti valori del moltiplicatore tariffario: $\vartheta^{2022}=1,094$ e $\vartheta^{2023}=1,120$;
 - rinviando a successive verifiche il "recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria";
- con comunicazione del 13 febbraio 2023, il gestore Viva Servizi S.p.A. ha avanzato, al pertinente ente di governo, istanza di revisione *infra* periodo per "*continuare a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione*", atteso che – in esito all'approvazione, con decreto direttoriale 14/23, della graduatoria delle proposte di finanziamento relative a interventi per la riduzione delle perdite a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2 – hanno assunto rilievo le seguenti circostanze:
 - "*il progetto proposto dall'Ente di governo di ambito AATO n. 2 "Marche Centro – Ancona" (codice M2C4-I4.2_216) (...) è risultato tra le domande ammesse e finanziate, seppure per un importo inferiore a quanto richiesto (in particolare, il progetto è risultato finanziato per quasi 14,20 milioni, quindi per circa 13,67 milioni in meno rispetto alla richiesta)*";
 - sulla base di quanto esplicitato dal pertinente Ministero, "*in caso di finanziamento parziale del progetto presentato non è possibile rimodulare il progetto nemmeno a parità di obiettivi*";
 - con il vigente piano tariffario, il gestore "*non dispone della capacità finanziaria per potere autofinanziare anche l'ulteriore quota del progetto non finanziata con i fondi PNRR, e non essendo percorribile l'ipotesi di rimodulare 'a saldo zero' la pianificazione degli altri interventi del PdI (visti i sempre più sfidanti obiettivi di qualità del servizio previsti dal vigente quadro normativo e regolatorio), la accettazione del suddetto finanziamento è condizionata alla approvazione di un*

nuovo piano economico finanziario (...) in equilibrio e rappresentativo dello scenario pianificatorio (...) aggiornato”;

- a seguito delle valutazioni e delle verifiche al riguardo compiute, l’AATO 2 Marche Centro - Ancona ha ritenuto che:
 - gli elementi sopra richiamati costituiscano *“oggettivamente circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non imputabili a colpa o dolo del gestore, e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria”;*
 - affinché il territorio di riferimento *“possa captare le risorse messe a disposizione del PNRR, occorra prioritariamente [far] ricorso (...) alla revisione della predisposizione tariffaria ([nel rispetto dei] limiti [di prezzo] consentiti dalla regolazione ARERA) e alla revisione/rimodulazione del Programma degli Interventi (inserendo tutti gli ulteriori interventi che sono risultati destinatari di finanziamento a valere sulle risorse del PNRR-“M2C4-I4.2” nonché al contempo provvedendo ad una rimodulazione di altri investimenti per garantire comunque la fattibilità del piano in termini di capacità realizzativa del gestore oltreché di sostenibilità finanziaria)”;*
- in particolare, nella relazione di accompagnamento alla proposta di revisione *infra* periodo, il citato soggetto competente ha esplicitato che:
 - per il 2023 sono state pianificate ulteriori spese per investimenti, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2020-2023 (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili) e le infrastrutture esistenti, confermando la selezione dello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - relativamente all’esercizio della facoltà di applicare l’ammortamento finanziario (di cui si è già dato conto nella deliberazione 671/2022/R/IDR), *“a fronte di maggiori investimenti previsti per gli anni 2023 – 2024 - 2025 rispetto a quanto precedentemente programmato nella proposta di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, si è resa necessaria una riduzione delle vite utili per quanto riguarda la annualità 2023 relativamente agli investimenti realizzati nell’anno 2021”*, conseguentemente rideterminando – limitatamente all’annualità 2023 – i valori delle seguenti componenti tariffarie: $Capex^a$, $FoNI^a$ e ERC_{Capex}^a .

RITENUTO CHE:

- in esito all’istruttoria compiuta, possa trovare accoglimento la richiesta di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria (comprensiva della revisione del programma degli interventi) proposta dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona e individuata quale misura straordinaria atta a ripristinare e a mantenere l’equilibrio economico finanziario del gestore Viva Servizi S.p.A.;

- conseguentemente, sia necessario approvare la menzionata proposta di revisione della predisposizione tariffaria (che risulta comunque entro il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR), procedendo ad aggiornare la deliberazione 671/2022/R/IDR, e, in particolare, rideterminando per l'annualità 2023, il valore del moltiplicatore tariffario ϑ nei termini di cui all'Allegato A, fermo restando il valore del moltiplicatore tariffario per il 2022 indicato nell'Allegato B alla menzionata deliberazione 671/2022/R/IDR

DELIBERA

1. di approvare la proposta di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria avanzata dall'AATO 2 Marche Centro - Ancona per il gestore Viva Servizi S.p.A., procedendo ad aggiornare e integrare la deliberazione 671/2022/R/IDR, ai sensi di quanto previsto dai commi 6.5 e 6.6 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
2. di rideterminare, quale valore massimo delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, il valore del moltiplicatore ϑ di cui all'Allegato A, per l'annualità 2023;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini